

NORMATIVA SICUREZZA **Circolare n. 01 - Ottobre 2018**

COMUNICAZIONE INFORMATIVA A TUTTI I CLIENTI

OGGETTO: Rischio Legionellosi.

➤ **Cos'è la Legionellosi**

La legionellosi è un'infezione causata dal batterio *Legionella pneumophila* che colpisce l'apparato respiratorio rappresentando un serio problema per la salute pubblica.

Costituisce un elemento di rischio in tutti quegli edifici con un'elevata concentrazione di persone nei quali è in funzione un sistema di condizionamento, di umidificazione o di trattamento dell'aria o di ricircolarizzazione delle acque.

➤ **Utenze e luoghi maggiormente esposti**

Tutti gli impianti all'interno dei quali l'ossigeno interagisce con l'accumulo e la distribuzione dell'acqua riscaldata a temperature variabili dai 25 ai 45°C rappresentano un habitat ideale per la proliferazione del microrganismo della specie *Legionella pneumophila* responsabile della legionellosi.

Alcuni esempi sono:

- ✓ impianti di produzione, distribuzione ed utilizzo di acqua calda sanitaria (terminali e, in particolare, docce)
- ✓ vasche, piscine (relax o terapia), idromassaggi, cure termali, ecc.
- ✓ apparecchi medici per trattamenti respiratori (utilizzo acqua di rete)
- ✓ torri di raffreddamento utilizzate per lo smaltimento in ambiente di calore refluo da macchine frigorifere e impianti
- ✓ apparati di umidificazione (invernale) dell'aria con acqua liquida (impianti di condizionamento, serre, espositori alimenti, ...)

Alla luce di queste considerazioni alcune delle utenze maggiormente esposte al rischio di contaminazione sono:

- ✓ ospedali, case di cura e riposo
- ✓ alberghi
- ✓ campeggi
- ✓ impianti per attività sportive
- ✓ asili e scuole
- ✓ stabilimenti termali
- ✓ impianti industriali
- ✓ studi odontoiatri

➤ **Rischio Legionellosi e attività professionali**

In questo contesto il Datore di Lavoro ha l'obbligo di Valutare il Rischio legionellosi nell'ambito del Titolo X (Esposizione ad Agenti Biologici) del D.Lgs. 81/08.

Sulla base di quanto definito dall'Art. 271 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro, in un'ottica di prevenzione, ha l'obbligo di valutare il rischio legionellosi e mettere in atto tutte le misure necessarie alla sua gestione attraverso il controllo

(ispezioni visive/tecniche) e una corretta manutenzione periodica degli impianti potenzialmente a rischio.

La Valutazione del Rischio deve essere revisionata con frequenza almeno triennale (fanno eccezione quelle tipologie di strutture per cui è richiesto un più frequente aggiornamento della valutazione del rischio come strutture sanitarie, termali, ecc) oltre che in occasione di modifiche significative dell'attività lavorativa o degli impianti idrici od aeraulici.

Sulla base di quanto disposto inoltre dall'**Accordo Stato - Regioni del 7/05/2015** sul documento recante "*Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi*" è necessario che il "**Protocollo di controllo del rischio legionellosi**" sia applicato in ogni struttura (sia civile sia industriale) nella quale siano presenti impianti potenzialmente a rischio legionellosi.

Il **Protocollo di controllo del rischio legionellosi** comprende:

- Valutazione del Rischio
- Gestione del Rischio
- Comunicazione del Rischio

secondo quanto previsto dalla Linee Guida stesse che forniscono elementi di dettaglio, tra cui la periodicità massima di revisione del documento.

➤ **Manutenzione impianti e tecniche di sanificazione**

L'impiego di tecniche di sanificazione degli impianti idraulici/sanitari e degli impianti di condizionamento dell'aria e di umidificazione rappresenta un aspetto fondamentale e parte integrante del processo di gestione del rischio derivante dalla legionellosi.

Esistono diverse tecniche e metodi specifici mirati all'eliminazione delle possibili fonti di proliferazione dei batteri responsabili di questa malattia come per esempio:

- ✓ Metodi di disinfezione CHIMICI (agenti ossidanti, non ossidanti, ioni metallici, etc.)
- ✓ Metodi di disinfezione FISICI/MECCANICI (trattamento termico, raggi UV, microfiltrazione, etc.)

➤ **A quali sanzioni si va incontro in caso di mancato adempimento**

- Per la mancata o incompleta valutazione del rischio biologico legionellosi (D.Lgs. 81/2008), in ottemperanza ordinanza comunale sulla sorvegliabilità ed il controllo della legionellosi: sanzione pecuniaria da 25 a 500 € (art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 n. e ss.mm.ii);
- Se dalla non ottemperanza dell'ordinanza dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia, derivano Lesioni Personali si applica Art. 590 Codice Penale: "Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 309 €";

Il personale di Sitech S.r.l. è a disposizione per l'applicazione di quanto previsto dalle Linee Guida e dal Titolo X del D.Lgs. 81/08:

- Valutazione del Rischio da agenti biologici;
- Protocollo di Controllo del Rischio Legionellosi ai sensi delle Linee Guida del 07-05-2015;
- Informazione, Formazione e Addestramento relativo al rischio legionellosi;
- Campionamenti e ricerca di legionella di provenienza ambientale;
- Consulenza post-campionamento

"LE RISPOSTE DELL'ESPERTO" a: info@sitechsrl.com

È possibile consultare la raccolta delle nostre circolari sul nostro sito web www.sitechsrl.com